



Unità Operativa Contratti ed Assicurazioni

Piazza Nicola Leotta n. 4

90127 Palermo

Telefono: 091- 6662350/289

Fax: 091 – 6662348

E-mail: contratti@ospedalecivicopa.org

Web: www.ospedalecivicopa.org

P.IVA 05841770828

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA L'ATTIVAZIONE CENTRALIZZATA DI UN CORE-LAB PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI: BIOCHIMICA, IMMUNOCHEMICA, FARMACOLOGIA, OCCORRENTE ALL'AZIENDA ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI E AL LABORATORIO CENTRALIZZATO DELL'AOUP "GIACCONE" DI PALERMO

Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all'atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:

PREMESSO

- che con deliberazione n. _____ del _____, allegata al presente contratto sub lettere "A", il Direttore Generale ha aggiudicato alla ditta _____ a seguito dell'espletamento della procedura di cui al citato atto, l'appalto per fornitura servizi e lavori per **l'attivazione centralizzata di un core-lab per l'esecuzione di esami di: biochimica, immunochimica, farmacologia, occorrente all'azienda Arnas Civico Di Cristina Benfratelli e al laboratorio centralizzato dell'Aoup "P. Giaccone" di Palermo** - lotto n _____ - CIG _____ - per un importo complessivo annuale di € _____ iva esclusa (€ _____ iva inclusa al 21%) e per un importo quinquennale di € _____ oltre Iva (€ _____ iva inclusa al 21%) in conformità all'offerta, proposta in sede di gara ed allegata in copia al presente contratto, quale parte integrante sub lettera "B";
- che il suddetto costo di oltre IVA dovrà gravare sul conto _____ dei bilanci preventivi economici annuali di competenza;
- che per il presente appalto è stato elaborato il DUVRI;
- visto il progetto definitivo elaborato per conto dell'aggiudicatario dal professionista _____, approvato dall'amministrazione con provvedimento n. _____ del _____, sul merito del quale sono stati rilasciati i nulla osta e le autorizzazioni ex lege;
- che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto

TRA

l'Azienda Ospedaliera _____ in persona del suo rappresentante legale Dr. _____, nominato con D.P. Reg. Siciliana n. _____ del _____ esecutivo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

la ditta _____ nella persona della Dott. _____ nato a _____ il _____ identificata a mezzo di Carta D'Identita' n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____, il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Procuratore Speciale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda Ospedaliera _____, per come sopra rappresentata, acquista dalla ditta _____ come in atto rappresentata, e che con il presente accetta, di fornire in noleggio le strumentazioni ed i reagenti per **l'attivazione centralizzata di un core-lab per l'esecuzione di esami di: biochimica, immunochimica, farmacologia, occorrente all'azienda Arnas Civico di Cristina Benfratelli e al laboratorio centralizzato dell'AOUP "P.Giaccone" di Palermo**, nonché di elaborare il progetto esecutivo e di realizzare tutti i lavori alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta in sede di gara ed unita al presente contratto sub lett. "B", dietro pagamento di un corrispettivo.

Articolo 2

Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta _____ - ha costituito, con riferimento alla porzione dell'appalto destinata a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del Decreto 163/2006 e s.i.m., garanzia fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata dalla Banca _____ (ALL."D").

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., che si allega sub lett. "E", nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

L'Azienda Ospedaliera pagherà il valore della fornitura effettuata in conformità all'offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato C. S. A.

Per quanto riguarda i lavori, gli stessi saranno retribuiti a seguito di emissione di un unico S.A.L. (stato avanzamento lavori) emesso da ciascuna Direzione dei Lavori e successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 5

Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto, escluso la parte relativa ai lavori, con riferimento alla fornitura ha durata quinquennale e decorre dalla data del collaudo delle apparecchiature fornite.

Articolo 7

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo successivamente alla "Data di Accettazione" della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che l'Amministrazione non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'Amministrazione medesima.

Articolo 9

Penali

Le opere, una volta consegnate, dovranno essere completate nel termine di **60** (sessanta) **giorni** naturali e consecutivi a decorrere dal concreto inizio. **E' ammessa per ragioni di funzionalità interna delle strutture la consegna per parti, senza che ciò determini un prolungamento dei tempi di ultimazione.**

Nel caso di ritardo nella ultimazione, fatte salve le ragioni discendenti da eventuali ed imprevedibili circostanze di forza maggiore, la penale è fissata in € 500 (cinquecento) per ogni giorno, fino al raggiungimento dell'importo massimo pari al 10% dell'importo dei lavori stimato al netto dell'IVA.

Trascorsi ulteriori 10 giorni, successivamente al raggiungimento dell'importo massimo applicabile come penale, le Amministrazioni potranno risolvere il contratto e/o addebitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l'installazione presso altro fornitore. Le amministrazioni, inoltre, potranno aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni economiche dell'aggiudicatario.

I lavori, successivamente alla loro ultimazione ed alla consegna delle certificazioni di conformità del caso, saranno soggetti al rilascio del certificato di regolare esecuzione a firma dei rispettivi D.L. dei singoli cantieri.

In caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Ritardi nel servizio di assistenza tecnica

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini minimi di intervento e di ripristino riportati nell'art.5 l'Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale variante da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 5.000,00 al giorno in relazione alla gravità e/o al conseguente danno cagionato, da valutarsi a discrezione dell'Azienda Ospedaliera.

Consegna dei sistemi analitici:

Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), o si verifichino ritardi nella consegna, installazione e collaudo del sistema diagnostico, fino a 10 giorni verrà addebitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 10 giorni, l'ARNAS potrà risolvere il contratto o addebitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l'installazione presso altro fornitore. L'amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei reattivi e materiale consumabili:

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine, inoltrato a mezzo fax) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Sia nell'ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa .

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

Analogha facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'Impresa sarà alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Articolo 10

Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ciascuna Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

L'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa e dopo reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d'uso.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 14

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 15

Flussi Finanziari

La ditta _____, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento delle fatture, da corrispondersi esclusivamente a loro stessi e non direttamente ai subappaltatori, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul seguente c/c dedicato n. presso: _____ Ag. ____ - (città) - IBAN _____ -

Articolo 16

Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d'uso.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Il presente contratto occupa cinque facciate comprese le sottoscrizioni e si compone di n. 6 allegati

Palermo, li _____

Il Direttore Generale

Per l'Impresa Aggiudicataria

Il legale rappresentante

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 7 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Per la DITTA

Il legale rappresentante
